

SENATO DELLA REPUBBLICA

10^a COMMISSIONE

(Lavoro, emigrazione, previdenza sociale)

MERCOLEDÌ 27 FEBBRAIO 1957

(85^a Seduta in sede deliberante)

Presidenza del Vice Presidente GRAVA

INDICE

Disegni di legge:

« Modificazioni della tabella A allegata alla legge 4 aprile 1952, n. 218, sul riordinamento delle pensioni dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti » (1362) (D'iniziativa del senatore Restagno) (Segue-
to della discussione e approvazione) (1):

PRESIDENTE	Pag.	1216, 1217, 1218, 1222, 1226, 1227, 1228, 1231
ANGELINI		1220, 1231
BITOSSÌ		1118, 1219, 1226, 1227, 1231
DE BOSIO		1221, 1222, 1225
FIGIORE		1224, 1227, 5231
MARINA		1220, 1226, 1231
MONALDI		1217, 1218, 1226, 1228
RESTAGNO		1223, 1224
SABATINI, Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale		1216, 1219, 1220, 1225, 1227, 1228, 1231
VACCARO, relatore		1225, 1227, 1231
ZANE		1226, 1228

(1) Il titolo del disegno di legge è stato così modificato: « Modificazioni alle tabelle A e B 1 allegate alla legge 4 aprile 1952, n. 218, sul riordinamento delle pensioni dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti ».

« Determinazione del concorso dello Stato a favore del Fondo per l'adeguamento delle pensioni e del contributo dello Stato per i trattamenti minimi di pensione » (1617) (Discussione e rimessione all'Assemblea):

PRESIDENTE	Pag.	1215, 1216
ZOLI, Ministro del bilancio		1216

La seduta è aperta alle ore 9,50.

Sono presenti i senatori: Angelini Cesare, Barbareschi, Bitossi, Bolognesi, Clemente, De Bosio, Fantuzzi, Fiore, Grava, Mancino, Mariani, Marina, Monaldi, Petti, Rogadeo, Sibille, Spallicci, Vaccaro, Varaldo e Zane.

A norma dell'articolo 25, ultimo comma, del Regolamento, è presente il senatore Restagno.

Intervengono il Ministro del bilancio Zoli e il Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale Sabatini.

ANGELINI, Segretario, legge il processo verbale della seduta precedente, che è approvato.

Discussione e rimessione all'Assemblea del disegno di legge: « Determinazione del concorso dello Stato a favore del Fondo per l'adeguamento delle pensioni e del contributo dello Stato per i trattamenti minimi di pensione » (1617).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Determinazione del concorso dello Stato a favore del

Fondo per l'adeguamento delle pensioni e del contributo dello Stato per i trattamenti minimi di pensione ».

Dichiaro aperta la discussione generale.

ZOLI, *Ministro del bilancio*. Per varie ragioni, debbo chiedere che il disegno di legge in esame sia portato dinanzi all'Assemblea.

Innanzitutto esso porta modificazioni ad una legge che nella passata legislatura fu ampiamente discussa in Assemblea, con l'intervento di numerosi oratori. Mi sembra quindi opportuno, da un punto di vista formale, che anche questa volta la discussione si svolga nell'Assemblea.

A prescindere da ciò, anche l'importanza finanziaria del provvedimento induce il Governo a chiederne la rimessione all'Assemblea. Si tratta di modificare un capitolo del bilancio dello Stato. Tale capitolo ha assunto un'importanza quantitativamente superiore a quella di alcuni altri bilanci presi nel complesso. Non abbiamo ancora avuto i dati esatti dall'Istituto della previdenza sociale; ma, secondo calcoli approssimativi, l'applicazione della legge del 1952 porterebbe ad una spesa forse superiore, e certamente non inferiore, a 90 miliardi. Evidentemente è più opportuno che le decisioni in ordine ad un capitolo di tale entità siano prese dall'Assemblea.

Inoltre il presente disegno di legge non trae origine da un intendimento del Governo di modificare il sistema di finanziamento del Fondo adeguamento pensioni, nè di variare un concetto ispiratore della legge del 1952; esso trae origine da considerazioni generali di bilancio. Ora, queste considerazioni generali di bilancio non possono essere valutate, ad avviso del Governo, se non dall'Assemblea.

Per queste ragioni, e pur con tutto il riguardo che ho per la Commissione, chiedo che il presente disegno di legge sia rimesso all'esame dell'Assemblea, a norma di Regolamento.

PRESIDENTE. Poichè il Governo, data la importanza del presente disegno di legge, ha chiesto che esso sia discusso e votato dal Senato, il provvedimento stesso è rimesso all'esame dell'Assemblea.

L'esame del disegno di legge proseguirà pertanto in sede referente.

Seguito della discussione e approvazione del disegno di legge d'iniziativa del senatore Restagno: « Modificazioni della tabella A allegata alla legge 4 aprile 1952, n. 218, sul riordinamento delle pensioni dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti » (1362).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge d'iniziativa del senatore Restagno: « Modificazioni della tabella A allegata alla legge 4 aprile 1952, n. 218, sul riordinamento delle pensioni dell'assicurazione obbligatoria per la invalidità, la vecchiaia ed i superstiti ».

SABATINI, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. Ho già esposto nella seduta precedente le ragioni che hanno indotto il Governo a presentare emendamenti al disegno di legge del senatore Restagno. Il motivo fondamentale è questo: il Governo non ritiene conveniente seguire un indirizzo di politica delle pensioni, col quale si stabiliscano condizioni di un certo vantaggio per alcune categorie e di svantaggio per altre. Avevo quindi pregato di considerare il problema nel suo complesso.

La proposta Restagno rende possibile un aumento delle pensioni per le categorie più elevate. Considerando tale proposta, il Governo aveva ritenuto in un primo tempo di non accettare che, mentre esistono ancora pensioni minime di 5.000 lire, si portassero miglioramenti a coloro che già godono di pensioni più elevate. Tuttavia è stato considerato anche lo aspetto positivo della proposta Restagno; ma il Governo desiderava che si stabilisse il principio di non concedere esoneri a determinate aziende che trovassero conveniente uscire dal sistema generale della Previdenza sociale. Questo era il significato degli emendamenti del Governo.

Dopo la recente discussione in seno alla Commissione, mi sono fatto uno scrupolo di vedere se non si potesse trovare un'altra forma. Ed

ho preparato il testo di un articolo che accoglie la proposta del senatore Restagno, con lievi modifiche alle tabelle, e al tempo stesso tende a bloccare gli esoneri.

PRESIDENTE. Il Governo aveva presentato nella seduta scorsa vari emendamenti alla proposta Restagno. Oggi invece il Sottosegretario ci presenta un solo emendamento, sostitutivo del testo dell'articolo unico, che suona così:

« Le tabelle A e B1, allegate alla legge 4 aprile 1952, n. 218, sono sostituite dalle tabelle A e B1, allegate alla presente legge.

Ai soli effetti dei versamenti di contributi volontari nelle assicurazioni obbligatorie per la invalidità, la vecchiaia ed i superstiti e per la tubercolosi è considerata classe massima di contribuzione la classe 13^a delle tabelle di cui al precedente comma.

Gli articoli 28, 29, 30, 31 e 32 del regio decreto-legge 14 aprile 1939, n. 636, convertito con modificazioni nella legge 6 luglio 1939, numero 1277, sono soppressi ».

Sono stati, poi, presentati altri emendamenti dai senatori Monaldi e Fiore.

Il senatore Monaldi propone che nelle tabelle A e B1 siano soppressi le prime tre classi di contribuzione.

Il senatore Fiore chiede l'abrogazione dell'articolo 11 della legge 4 aprile 1952, n. 218, col quale si stabilisce che « l'ammontare annuo della pensione integrata non può superare l'80 per cento della retribuzione media assoggettata a contributo nell'ultimo quinquennio di assicurazione ».

MONALDI. Vorrei premettere una considerazione di ordine generale. Vari disegni di legge all'esame della nostra Commissione tendono ad apportare modificazioni a singole norme della legge 4 aprile 1952, n. 218.

Evidentemente sarebbe tempo di riesaminare tutta la legge del 1952. E non è certo conveniente sottoporla a piccole revisioni, come stiamo facendo, perchè così si perde la visione generale del problema.

Fatta questa premessa, dichiaro che l'iniziativa del senatore Restagno mi pare pienamente giustificata.

Innanzitutto, essa è giustificata sul piano etico. È vero infatti — come è stato rilevato nella precedente seduta — che il contributo per l'adeguamento delle pensioni è un contributo di solidarietà; e con la legge del 1952, tutti sono stati chiamati a versare contributi maggiori di quelli a cui poi corrisponde la pensione, in modo che i più poveri possano beneficiare del contributo dei più ricchi. Tuttavia, con l'ascesa dell'economia nazionale dal 1952 in poi, si sono delineate vere e proprie sperequazioni. Esistono persone che pagano, ad esempio, su un massimo di 120.000 lire ai fini della pensione, e poi per il Fondo adeguamento pensioni pagano in percentuale su retribuzioni di 300.000 lire ed anche più.

In questo senso, quindi, siamo fuori strada. La solidarietà va bene, ma non bisogna uscire dai limiti dell'equità. Da questo punto di vista, quindi, ritengo pienamente giustificata l'iniziativa del senatore Restagno.

Vi è poi una giustificazione anche sul terreno pratico. Gli istituti che debbono fare gli accertamenti ai fini delle contribuzioni hanno come unico elemento di riferimento le marche; cosicché, se una ditta si vuol sottrarre al pagamento dei contributi integrativi, diventa quasi impossibile accertarlo. La situazione attuale crea proprio questa grave lacuna ai fini degli accertamenti. Quindi, anche sul piano pratico, l'iniziativa del senatore Restagno è utile.

Senonchè tale iniziativa, a mio parere, porta a differenziare ancora di più, ad accrescere ulteriormente le distanze tra i più poveri e i privilegiati nel mondo del lavoro. Infatti, secondo queste tabelle, si andrebbe da 15.600 lire al mese per un'impiegato ad oltre 300.000 lire al mese per un altro impiegato, e da 2.500 lire la settimana per un operaio ad oltre 69.200 lire la settimana per un altro operaio. Invece di ridurre le distanze, cioè, le aumentiamo come limiti e le moltiplichiamo come differenziazione.

Perciò vorrei pregare la Commissione di esaminare la possibilità di eliminare almeno le prime tre classi, che riguardano veramente

situazioni di sotto-occupazione, che noi dobbiamo rifiutarci di riconoscere almeno ai fini della pensione. Non possiamo pensare che oggi un impiegato, a qualsiasi categoria appartenga, percepisca in un mese 15.600 lire, come ci dobbiamo rifiutare di pensare che un operaio guadagni soltanto 2.500 lire la settimana. Anche se per caso ci fosse un datore di lavoro, o troppo povero o troppo esoso, che trattasse così i suoi dipendenti, noi non lo possiamo giustificare nè riconoscere almeno ai fini delle pensioni. Per questa ragione vorrei sopprimere le prime tre classi. Del resto tale soppressione noi la auspicavamo anche nelle discussioni che facemmo nel 1952. Tuttavia in quel tempo ritenemmo che l'economia nazionale non ci consentisse di trascurare neppure quelle situazioni; ma oggi mi pare che questo si possa fare.

E vengo ad un'altra considerazione.

Il Governo, mi si permetta di usare la parola, approfittando dell'iniziativa del senatore Restagno, ha aggiunto a questa una sua iniziativa: quella di sopprimere gli articoli 28, 29, 30, 31 e 32 del decreto-legge del 1939, convertito poi in legge, poi riapprovato praticamente nel 1952. Questa proposta ha una portata notevole. Si può giustificare l'inserzione della proposta del Governo in questo disegno di legge?

A mio parere, non si può giustificarla.

Oggi il Governo ripiega su una riduzione degli articoli, ci presenta una semplice modificazione dell'articolo unico di cui si sostanzialmente il disegno di legge Restagno. Ora questo, a mio parere, è ancora più pericoloso: si aggiunge solamente un comma; ma gli altri articoli contenuti nel precedente testo del Governo non tendevano ad altro che a disciplinare e valutare certe situazioni in rapporto all'abrogazione dei suddetti articoli 28, 29, 30, 31 e 32.

Se la Commissione si disponesse ad accettare l'attuale emendamento del Governo, allora io proporrei piuttosto che si discutesse tutto il testo precedente di 12 articoli. Ma mi rifiuto di pensare che si debba accettare la soppressione degli articoli 28, 29, 30, 31 e 32 del decreto del 1939. Ritengo, infatti, che tale

argomento non sia pertinente in questa sede.

Come si potrebbe allora superare l'attuale situazione? Ecco il mio parere. Esaminiamo oggi il disegno di legge del senatore Restagno, ma con le tabelle proposte dal Governo, che ritengo di gran lunga migliori. E spero che la Commissione voglia accordare il beneficio da me richiesto, di eliminare le prime tre classi da quelle tabelle. Fatto questo, possiamo formulare un ordine del giorno col quale invitiamo il Governo a rendersi promotore di un riesame di tutta la materia trattata negli articoli 28, 29, 30, 31 e 32 del decreto-legge numero 636 del 1939.

In altre parole, scinderei le due cose: oggi con un ordine del giorno prendiamo posizione di fronte a questo nuovo argomento; e intanto trattiamo definitivamente in sede deliberante il disegno di legge nei limiti del suo oggetto originario.

PRESIDENTE. Vorrei pregare il senatore Monaldi di dire qualcosa sull'emendamento del senatore Fiore, presentato questa mattina.

MONALDI. Il senatore Fiore propone di abrogare l'articolo 11 della legge del 1952.

L'articolo 11 dice: « L'ammontare annuo della pensione integrata non può superare l'80 per cento della retribuzione media assoggettata a contributo nell'ultimo quinquennio di assicurazione ». Questo articolo ha valore generale. Penso che non se ne possa accettare a cuor leggero la soppressione, perchè non sappiamo quali ne sarebbero i riflessi sul piano economico. Sopprimendo l'articolo 11, si potrebbero avere pensioni pari al 100 per cento della retribuzione. Da un certo punto di vista, ne sarei contento; ma vorrei pregare il senatore Fiore di pensare alle conseguenze che ne potrebbero derivare, soprattutto in relazione alle nuove classi: arriveremmo facilmente a dover pagare pensioni di 300.000 lire. Non potendo quindi in questo momento valutare le conseguenze pratiche, specialmente per quanto riguarda le pensioni elevate, proporrei di discutere questa questione in altra sede.

BITOSSÌ. Ringrazio innanzi tutto il Sottosegretario Sabatini per averci tolti dall'im-

barazzo di vedere completamente trasformato, attraverso emendamenti, un progetto di legge di iniziativa parlamentare che ha l'obbiettivo di raddrizzare una stortura. Da un punto di vista di principio, penso che nessuno di noi possa affermare che gli emendamenti del Governo non avessero un fondo di giustificazione; ma dal punto di vista concreto essi creavano una quantità di inconvenienti. Ringrazio quindi il Sottosegretario per avere ritirato tutta quella serie di emendamenti ripresentandone uno solo.

Ma anche questo emendamento, sia pure sotto un aspetto alquanto semplice, affronta lo stesso problema e in parte cerca di risolverlo.

SABATINI, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. È compito del Governo cercare di risolvere i problemi.

BITOSSI. D'accordo. Potrei però rispondere che il Governo aveva la possibilità di formulare le sue proposte da molto tempo.

Che cosa sono gli articoli 28, 29, 30, 31 e 32 del decreto-legge del 1939? Sono gli articoli che danno la facoltà ad enti ed organismi, a determinate condizioni, di sganciarsi dal sistema generale dell'assicurazione obbligatoria e creare un organismo previdenziale proprio, cioè una cassa sostitutiva di quella generale.

Da un punto di vista di principio il Governo ha ragione: non si devono creare dei privilegiati; tutt'al più, se si vuole formare una cassa che dia una pensione maggiore di quella che oggi dà la previdenza sociale, s'iscrivano gli interessati alla Previdenza sociale, della quale godranno tutti i diritti, e si costituisca a lato una cassa integrativa, che aggiunga qualcosa a quello che oggi disgraziatamente la legge non concede a tutti i lavoratori. In linea di principio, nulla da obiettare quindi: pienamente d'accordo.

Senonchè, in base alla legge del 1939, si sono create delle situazioni particolari che non si possono cancellare con un semplice emendamento abrogativo degli articoli 28, 29, 30, 31 e 32; a meno che non si dia all'emendamento del Governo questa interpretazione: che tutte le domande presentate entro e non oltre l'ap-

provazione della legge si considerano accettate. Ma se si dice: gli articoli 28, 29, 30, 31 e 32 sono soppressi, se io fossi un direttore generale che deve dare o meno l'autorizzazione all'esonero, in riferimento alla decisione presa dal Parlamento, respingerei le domande di esonero che non siano state ancora accettate.

Qui è il problema. Si vuole, nel 1957, eliminare una possibilità che esiste e che esisteva fin dal 1939.

L'articolo 28 del decreto-legge del 1939 stabilisce nel suo ultimo comma che la domanda di esonero sospende l'obbligo delle assicurazioni di invalidità e vecchiaia nei riguardi dei dipendenti di cui al primo comma del medesimo articolo, finchè non sia intervenuta la decisione sulla domanda stessa.

Quindi noi, dal 1939, abbiamo una serie di aziende che hanno inoltrato la domanda e che non pagano più i contributi perchè sono in attesa di una risposta, che non è venuta. Infatti il regolamento previsto all'articolo 42, la cui emanazione avrebbe comportato la definitiva scadenza dei termini per le domande di esonero, non è stato mai fatto.

Dal 1939 a oggi sono passati diciotto anni. Si sono create delle situazioni di fatto. In alcune aziende industriali c'è, ad esempio, una cassa che sostituisce completamente la pensione della previdenza sociale. Noi non possiamo entrare lì dentro, come un elefante in una bottega di chincaglieria, a spezzare tutto. Bisogna calcolare le conseguenze.

Voglio ammettere che un datore di lavoro, a un certo momento, sia entrato nell'ordine di idee di fare la cassa integrativa. Ma se poi non la facesse, dal momento che la legge proibisce l'esonero e non obbliga a fare la cassa integrativa, che conseguenze avrebbe questo per i lavoratori?

Penso perciò che, in linea di massima, noi dovremmo accettare l'impostazione data dal senatore Monaldi. Approviamo il disegno di legge del collega Restagno con le tabelle del Governo; e poi affronteremo l'altro problema in un secondo momento.

Se in questa sede dovessimo risolvere radicalmente i problemi delle pensioni, io farei già un'obiezione sulle stesse tabelle. Leggendo le tabelle presentate, sia quelle del senatore Re-

10^a COMMISSIONE (Lav., emigr., prev. soc.)85^a SEDUTA (27 febbraio 1957)

stagno che riproducono fino alla tredicesima classe quelle esistenti, sia quelle del Governo, noi vediamo ad esempio che i contributi variano per scaglioni.

Così se un operaio guadagna 9.499 lire la settimana, gli verrà accreditata la marca corrispondente a un salario compreso fra 7.800 e 9.500 lire, cioè, per l'invalidità e la vecchiaia, una marca di 15 lire. Se invece egli guadagna 9.501 lire, gli sarà accreditata la marca di 18 lire. Sembra una sciocchezza, ma quando uno ha versato per venticinque o trent'anni 18 lire invece di 15 lire alla settimana, la pensione cambia: e sono tre, quattro, cinquemila lire di differenza al mese. Giustizia vorrebbe, quindi, che le marche fossero legate strettamente, in percentuale, a quello che effettivamente percepisce il lavoratore. Comprendo che con questo criterio le tabelle andrebbero tutte rifatte: ed infatti in un progetto di legge presentato nella precedente legislatura, di cui mi sembra fosse relatore il senatore Monaldi, noi avevamo previsto delle marche percentuali. Oggi bisognerebbe rimodificare tutto. Ma, per lo meno, volendo cercare di ridurre il danno, dovremmo aumentare il numero degli scaglioni. È questo un problema che interessa vivamente i lavoratori, e di cui tutti i colleghi comprenderanno la vasta importanza.

Ma io non posso fare qui simili proposte, perchè comprendo che il senatore Restagno, nel presentare il suo progetto di legge, ha inteso solo colmare una determinata lacuna, e che non si deve approfittare di ciò per modificare tutto. Mi riservo di riprendere questa discussione quando affronteremo ampiamente il problema delle pensioni. E credo che dovremmo essere ormai abbastanza maturi per eliminare altre storture in questo campo.

Concludendo, quindi, io direi: approviamo l'articolo proposto dal Governo senza l'ultimo comma ed eventualmente formuliamo un ordine del giorno, in modo da rinviare ad un'altra sede i problemi di carattere generale.

ANGELINI. Trovandomi d'accordo coi motivi che hanno indotto il collega Restagno a presentare il suo progetto, ed anche con quanto ha detto il senatore Monaldi, credo che non sia il caso che mi soffermi ad illustrare nuo-

vamente le giustificazioni di questo disegno di legge. Sono anche d'accordo con quanto è stato detto dai precedenti oratori, che cioè non sia opportuno in un disegno di legge presentato per modificare le tabelle allegate alla legge 4 aprile 1952, n. 218, inserire il quarto comma del nuovo articolo 1 proposto dal Governo, col quale si verrebbero a sopprimere gli articoli 28, 29, 30, 31 e 32 del decreto-legge del 1939. Penso però che questo problema dovrà ritornare al nostro esame e che la Commissione dovrà allora pronunciarsi in proposito.

Quindi approverei l'articolo 1 proposto dal Governo con annesse le due tabelle A e B1, ma senza l'ultimo comma, giacchè mi sembra che siamo tutti d'accordo nel non voler affrontare ora la questione della soppressione di tali articoli, e nel rinviarla ad un'occasione migliore.

Debbo però manifestare al senatore Monaldi una perplessità, per ciò che riguarda la soppressione delle prime tre classi. Sulle prime due classi, sono d'accordo; ma riguardo alla terza classe ho delle perplessità, perchè in realtà oggi stipendi dalle 21.200 alle 27.300 lire li abbiamo anche fra gli impiegati dello Stato. Attualmente gli impiegati statali dei gradi più bassi non hanno stipendi superiori a 27.000 lire. Ora, se questi sono in realtà gli stipendi che vengono corrisposti a un numero rilevante di impiegati, per quale motivo essi si debbono assoggettare a contribuzione per una cifra superiore a quella che percepiscono?

SABATINI, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. Per far loro acquistare il diritto ad una pensione maggiore.

ANGELINI. Giustissimo, se tali stipendi da 21.200 a 27.300 lire esistessero unicamente nel settore industriale o commerciale. Essi invece sono sanciti da leggi, sono anche stipendi di impiegati dello Stato.

Per conseguenza, mentre sono favorevole alla soppressione delle prime due classi, per la terza sento il dovere di manifestare la mia perplessità.

MARINA. Sarò breve nell'espone il mio pensiero, in quanto coincide con le opinioni

già compiutamente espresse dai senatori Monaldi e Bitossi. Anch'io ritengo che sia più semplice mantenere il disegno di legge nei suoi limiti originari.

Sono anche d'accordo che si debba arrivare, con altra legge, ad una sostanziale revisione della questione degli esonerati. Ma bisognerà valutarne attentamente tutte le conseguenze. Da tempo immemorabile, da quando io ricordo, la Cassa di risparmio di Milano, ad esempio, ha avuto la sua mutua interna, ed ha corrisposto le pensioni in modo autonomo come fa tutt'oggi. Come si fa ad eliminare una situazione di questo genere? E per quale ragione si dovrebbe farlo? Il problema va considerato nel suo complesso, se ne deve discutere con gli enti interessati, in modo da fare una legge che tenga conto dello stato di fatto e porti quei miglioramenti che tutti desideriamo. Aprire pian piano la strada a tutte le aziende, affinché possano costituire delle mutue che completino la solidarietà generale, sarebbe senz'altro un vantaggio.

Il problema è vasto e non può essere affrontato in questa sede. Esso dovrà essere oggetto di un progetto di legge, che non peggiori lo stato di fatto delle aziende che hanno provveduto a migliorare le condizioni dei loro dipendenti, e nello stesso tempo costituisca un passo avanti nell'attuazione del principio di solidarietà.

Concludendo, quindi, mi dichiaro favorevole ad approvare il disegno di legge così come è stato presentato.

DE BOSIO. Credo che l'onorevole Commissione si debba compiacere se in occasione della discussione del disegno di legge di iniziativa del senatore Restagno, le è stata data la possibilità di discutere uno dei problemi più importanti in materia di assicurazioni obbligatorie per l'invalidità e la vecchiaia. Giustamente i senatori che mi hanno preceduto hanno osservato come non sia possibile, in occasione della discussione di questo disegno di legge, impostare la soluzione di problemi che interessano il regolamento completo della materia. Il senatore Monaldi ed anche il senatore Bitossi hanno opportunamente rilevato che tali problemi debbono venire risolti nel loro insieme, tenendo presente il

complesso delle disposizioni sia della legge del 1939 che di quella del 1952. A mio avviso il voler includere attraverso questa proposta di legge la riforma dell'istituto dell'esonero, è non solo un errore, ma anche un pericolo. Perciò il desiderio manifestato dal Governo di affrontare questa situazione non è opportuno, anzi, mi si permetta, fuori luogo.

L'emendamento presentato oggi dal Governo, al comma terzo stabilisce quanto segue: « Gli articoli 28, 29, 30, 31 e 32 del regio decreto-legge 14 aprile 1939, n. 636, convertito con modificazioni nella legge 6 luglio 1939, n. 1277, sono soppressi ».

A prima vista può sembrare che questa disposizione non si riferisca al contenuto di tutti gli altri dodici o undici emendamenti presentati nella seduta precedente. Invece no. Si mantiene *in toto* lo scopo fondamentale di quegli emendamenti, si sopprimono le stesse norme, lasciando però in sospeso il regolamento delle conseguenze che ne derivano. Con gli emendamenti precedenti si regolavano tali conseguenze, si dettavano le norme di attuazione e di applicazione, mentre con la soppressione pura e semplice oggi proposta si trascura tale disciplina.

Quale è la situazione legislativa che si vuole innovare? Il senatore Bitossi ha fatto una osservazione importante al riguardo. È opportuno tener presente innanzi tutto il contenuto delle norme che si propone di sopprimere. Lo emendamento non è necessario per lo scopo che si vuole raggiungere. L'onorevole Sottosegretario di Stato ha rilevato infatti, che esso ha il fine di impedire ulteriori esonerati dall'obbligo dell'assicurazione di invalidità e vecchiaia. Ma questo scopo è già raggiunto. Il decreto-legge n. 636 del 1939, stabilisce quanto segue:

Articolo 28: « Nei casi in cui, prima dell'entrata in vigore del presente decreto, da parte di aziende o di enti pubblici sottoposti a disciplina sindacale ai sensi del regio decreto-legge 15 febbraio 1937, n. 316, del regio decreto-legge 12 agosto 1937, n. 1757, e della legge 16 giugno 1938, n. 1303, sia stato provveduto a garantire ai propri dipendenti un trattamento di quiescenza o di previdenza, mediante la costituzione di casse, fondi o ge-

stioni speciali, può essere disposto, con decreto del Ministro per le corporazioni, sentito l'Istituto nazionale della previdenza sociale, l'esonero dei dipendenti predetti dall'obbligo dell'assicurazione per l'invalidità e la vecchiaia purchè dalle associazioni professionali che rappresentano le parti interessate ne sia fatta domanda non oltre sei mesi dall'entrata in vigore delle norme di cui al successivo articolo 42 ».

Questa norma regola anche le disposizioni dei commi successivi. Quando il senatore Bitossi richiama il disposto dell'ultimo comma, relativo alla domanda di esonero, e rileva l'effetto che essa ha di sospendere l'obbligo dell'assicurazione, si deve sempre intendere che la domanda va presentata entro quei termini.

L'articolo 29 dello stesso decreto-legge numero 636 dispone:

« Qualora al trattamento di quiescenza o di previdenza le aziende o gli enti di cui all'articolo precedente abbiano provveduto mediante polizze di assicurazione, l'esonero può essere disposto purchè sussistano le seguenti condizioni, ferme restando le altre disposizioni dell'articolo stesso:

a) che la polizza sia stata emessa prima della data del presente decreto;

b) che l'ammontare dei premi non sia inferiore ai contributi stabiliti per l'assicurazione obbligatoria per l'invalidità e la vecchiaia e la quota a carico dell'azienda od ente non sia inferiore alla metà dei detti contributi;

c) che la polizza contempra il rischio di invalidità e garantisca, a decorrere da una età non superiore a quella stabilita per la pensione di vecchiaia dalla assicurazione obbligatoria, una rendita, o capitale equivalente, non inferiore a quella conseguibile con l'assicurazione suddetta:

d) che il dipendente assicurato, o la organizzazione sindacale che rappresenta gli assicurati, nel caso di polizze cumulative, chieda la continuazione del contratto di assicurazione ».

L'articolo 32 infine detta:

« Per il personale dipendente da enti ed istituti pubblici, esclusi quelli indicati all'articolo 28, che abbiano provveduto a garantire al personale stesso un trattamento di quiescenza o di previdenza mediante la costituzione di casse, fondi o gestioni speciali o mediante polizze di assicurazione, l'esonero dall'obbligo dell'assicurazione per l'invalidità e la vecchiaia può essere concesso con decreto del Ministro per le corporazioni, di concerto col Ministro per le finanze, semprechè sussistano le condizioni di cui alle lettere a), b) e c) dell'articolo 28 o quelle di cui alle lettere a), b), c) e d) dell'articolo 29.

Per la concessione dell'esonero predetto gli enti interessati dovranno presentare domanda al Ministero delle corporazioni nel termine di sei mesi dalla data di entrata in vigore delle norme di cui al successivo articolo 42. Durante detto periodo resta sospeso l'obbligo dell'assicurazione per l'invalidità e la vecchiaia.

Le disposizioni dell'articolo 30, in quanto applicabili, e quelle dell'articolo 31 sono estese agli enti ed istituti di cui al presente articolo ».

Ora si propone di abolire delle norme che, a mio avviso, oggi non hanno vigore. Quando il Governo richiede che questa legge per il futuro non abbia effetto, domanda una cosa che già è stabilita. Le domande di esonero accennate dal senatore Bitossi devono riferirsi a quella epoca, e che ancora non siano state evase.

PRESIDENTE. Credo, senatore De Bosio, che la sua interpretazione della legge sia perfettamente esatta. Ma c'è una prassi formata da quindici anni, tanto è vero che vi sono oggi tre ricorsi davanti al Consiglio di Stato. Ora il Ministro potrebbe concedere anche oggi l'esonero, perchè è nel suo potere discrezionale prendere in considerazione e decidere.

DE BOSIO. Concludo. Io mi sono attenuto strettamente al testo dell'emendamento col quale si propone di sopprimere questi articoli. Quali sono le conseguenze di un'abolizione del genere? Tutte queste Casse, regolarmente costituite e che funzionano bene, si troverebbero private di qualsiasi base giuridica. La mia conclusione perciò è la seguente: non concedere

ulteriori esoneri dall'obbligo assicurativo. L'indirizzo attuale in materia previdenziale infatti non è soltanto quello della mutualità, ma soprattutto della solidarietà attraverso l'intervento dello Stato, per elevare i minimi di pensione e per estenderla ad altre categorie. Trovo quindi giustissimo il principio prospettato dal Governo, per cui propongo alla Commissione di votare il seguente ordine del giorno:

« La 10ª Commissione del Senato, nel mentre ha ritenuto che non si possono accogliere in occasione dell'esame del progetto di legge Restagno n. 1362 per la revisione della tabella A della legge 4 aprile 1952, n. 218, gli emendamenti presentati dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale, ispirati al principio della solidarietà nella materia dell'assicurazione obbligatoria per la invalidità, la vecchiaia ed i superstiti; considerata l'urgente necessità di aggiornare le disposizioni del decreto-legge 14 aprile 1939, n. 636, sull'assicurazione obbligatoria per la invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, in relazione al principio di solidarietà economica e sociale affermato dalla Costituzione ed adottato dalla più recente legislazione previdenziale ed assistenziale,

impegna il Governo a non valersi del potere discrezionale di esonero dall'obbligo dell'assicurazione per l'invalidità e la vecchiaia contemplato negli articoli 28 e 32 del decreto-legge 14 aprile 1939, n. 636, ed a non consentire, di conseguenza, deroghe alla norma generale dell'obbligo assicurativo, nell'attesa che il Parlamento pervenga all'auspicato coordinamento legislativo ».

Mi permetto di sottoporre all'esame della onorevole Commissione questo ordine del giorno, allo scopo di dare al Governo maggiore possibilità di non valersi del potere di accordare ulteriori esoneri e anche per far cessare la presentazione di progetti di legge di iniziativa parlamentare, che potrebbero porre nel nulla tale principio.

RESTAGNO. Mi dispenso dal tornare su argomenti che sono già stati ampiamente tratta-

ti dagli oratori che mi hanno preceduto, i quali hanno dimostrato fra l'altro la loro competenza nella materia. Ritengo doveroso sottolineare soltanto l'esigenza di risolvere il problema particolare che io avevo prospettato, perchè se allarghiamo l'esame, com'è avvenuto in questa riunione, vedremo che sono tanti e tanti i problemi connessi con la previdenza sociale, per cui occorrerà l'emanazione di una legge organica.

Vorrei accennare un momento alla questione delle tabelle. È stata fatta la proposta di ritoccare gli scaglioni: anche questo sarebbe un argomento da rinviare. Anche se da parte nostra c'è il desiderio di aumentare le classi, specie per le categorie di lavoratori più umili, in questo momento preferirei non toccare questo problema, rinviandolo all'esame generale di tutta la materia.

Sul problema degli esoneri non posso entrare in merito, perchè la mia proposta di legge non ne parla; ma mi rendo conto che il Governo si trova di fronte alla preoccupazione di dover esaminare queste richieste di esoneri presentate da aziende, le quali riscontrano che i costi degli istituti di previdenza sono troppo elevati; per cui aziende bene avviate, con secoli di vita, constatano che, istituendo in proprio i servizi di previdenza, spenderebbero meno e concederebbero di più ai propri dipendenti.

Dirò qualche parola sul testo del nuovo articolo proposto dal Governo:

primo comma: niente da dire: sono perfettamente d'accordo sulle due tabelle;

secondo comma: mi rendo conto di questa esigenza e non posso che aderire al pensiero del Governo, in quanto è evidente che le contribuzioni di carattere volontario non possono coinvolgere spese da parte dello Stato in misure che non sarebbero giustificate. Quindi accetto il testo governativo;

la soppressione degli articoli da 28 a 32 del decreto-legge del 1939 non ha a che fare col mio disegno di legge, e tutta la Commissione si è già espressa al riguardo.

Concludendo, ringrazio i colleghi se vorranno dare la loro approvazione a questo progetto di legge e giacchè ho sentito parlare di privilegi, faccio presente che qui nessuno chiede dei privilegi, ma solo la eliminazione di una ingiustizia.

Il disegno di legge è molto atteso e darà una giusta tranquillità a una categoria di lavoratori che merita tutto il nostro rispetto.

FIORE. Io forse non sono d'accordo con nessuno degli oratori che finora hanno parlato; il disegno di legge Restagno, che sembra così innocente, mi ha lasciato molto perplesso. Qui si tratta di modificare la legge 4 aprile 1952, n. 218, che diede occasione in Senato a discussioni vaste ed approfondite, come il senatore Monaldi ben ricorderà; così, per le tabelle vi fu un ampio dibattito e la cifra di 120 mila lire fu ritenuta un limite al di là del quale non si dovesse andare.

Prima della legge del 1952 c'era realmente un forte appiattimento delle pensioni della previdenza sociale.

Con la legge del 1952 l'appiattimento fu attenuato, perchè oltre alle marche si stabilì il fondo adeguamento pensioni. Ma ciò che determina la pensione è la marca: più alta è la marca e più alta sarà la pensione.

Oggi, di fatto, esistono 1.200.000 pensionati con pensioni non superiori a 5.000 lire mensili e circa 800.000 pensionati con pensioni non superiori a 10.000 lire mensili. Il disegno di legge del senatore Restagno porta miglioramenti a coloro che già godono di pensioni più elevate, circa 40.000 lire mensili. Esso è motivato dal fatto che quegli impiegati che percepiscono stipendi superiori a 120.000 lire mensili pagano tutti una marca ragguagliata ad uno stipendio di gran lunga inferiore a quello che effettivamente percepiscono, mentre i contributi integrativi vengono pagati nella percentuale del 9,20 per cento dell'intero stipendio percepito. Si conclude perciò che è giusto adeguare alla retribuzione effettiva anche le marche assicurative.

Il ministro Zoli ci ha parlato questa mattina della necessità per lo Stato di ridurre a 40 miliardi annui il proprio contributo per le pensioni della previdenza sociale; d'altra parte,

col disegno di legge del senatore Restagno, si grava di nuovi oneri il Fondo adeguamento pensioni.

RESTAGNO. Sono stati fatti i calcoli, il nuovo onere non raggiungerà nemmeno i 200 milioni.

FIORE. Comunque, mi pare che questo disegno di legge non sia una cosa molto innocente. Perciò ho cercato di esaminare se si potesse avere una contropartita a favore delle categorie più povere di pensionati. Da qui nasce il mio emendamento, tendente a sopprimere l'articolo 11 della legge 4 aprile 1952, n. 218, col quale si stabilisce che la pensione di invalidità e vecchiaia non possa eccedere l'80 per cento della retribuzione goduta nell'ultimo quinquennio.

Se si vuole evitare che per effetto del mio emendamento vengano aumentate le pensioni più alte, limitiamone pure l'efficacia alle prime 13 classi di contribuzione. In effetti, sono proprio i lavoratori più umili ad essere danneggiati dall'articolo 11 della legge del 1952, in quanto gli impiegati progrediscono nella qualifica e nella retribuzione durante la carriera, per cui negli ultimi cinque anni di lavoro percepiscono stipendi più elevati. Così non è, invece, per gli operai più umili, per i braccianti, per i manovali, la cui capacità di lavoro e di guadagno diminuisce col crescere dell'età.

Io sono favorevole all'emendamento del senatore Monaldi per l'eliminazione delle prime tre classi, ed insisto su quello che io stesso ho presentato. Se esso non fosse approvato, mi asterrei dal voto sul disegno di legge, in quanto non ritengo giusto che si aggravasse la situazione del Fondo adeguamento pensioni, senza dar nulla ai più poveri.

Inoltre dichiaro di essere contrario agli esoneri. Questa situazione va definita: ciascuno si faccia, se crede, il suo fondo integrativo, ma l'obbligo dell'iscrizione alla previdenza sociale deve valere per tutti. Se non si ritiene opportuno includere la disciplina degli esoneri in questo disegno di legge, almeno si prenda un impegno affinché tutta questa materia sia definita al più presto, votando in tal senso un ordine del giorno che sia impegnativo per il Governo.

VACCARO, *relatore*. Dopo quanto hanno detto, con tanta competenza e chiarezza, gli oratori che mi hanno preceduto, non intendo dilungarmi. Desidero soltanto rilevare che il disegno di legge presentato dal senatore Restagno ha posto sul tappeto un problema molto vasto, quale è quello della revisione della legge sulle pensioni della previdenza sociale, con particolare riguardo al trattamento delle classi più umili, delle quali principalmente, a mio avviso, dobbiamo preoccuparci ed interessarci. Il pensiero espresso dagli onorevoli componenti della Commissione si può riassumere in questo modo: accoglimento del testo del Governo, ad esclusione dell'ultimo comma dell'articolo unico. E su questo anch'io mi dichiaro d'accordo, perchè in questo momento non siamo in grado di valutare quali potrebbero essere le conseguenze pratiche della eventuale abrogazione degli articoli 28-32 del decreto-legge numero 636 del 1939.

Per quanto riguarda poi l'emendamento proposto dal senatore Fiore, ritengo che per il momento anche questa questione non debba essere toccata e che sia opportuno rinviarne la trattazione a quando si discuterà una legge più generale in materia di revisione delle pensioni della Previdenza sociale.

Circa il problema degli esoneri, mi permetto di presentare alla Commissione il seguente ordine del giorno: « La 10^a Commissione del Senato, ravvisata l'urgente necessità di aggiornare le disposizioni del decreto-legge 14 aprile 1939, n. 636, sull'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti, in relazione alle norme legislative più recenti che hanno affermato un principio di solidarietà dello Stato, dei datori di lavoro e dei lavoratori per il finanziamento delle pensioni, principio al quale non possono consentirsi deroghe od eccezioni particolari; impegna il Governo a non valersi del potere discrezionale di esonero contemplato dagli articoli 28 a 32 del decreto-legge 14 aprile 1939, n. 636, ed a non consentire, di conseguenza, infrazioni al principio della generalità dell'obbligo assicurativo, nell'attesa che il Parlamento pervenga all'auspicato coordinamento legislativo ».

DE BOSIO. Non insisto sul mio ordine del giorno e mi associo a quello presentato dal relatore.

SABATINI, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. L'argomento è stato sviscerato molto ampiamente. Vorrei soltanto dire al senatore Monaldi che effettivamente il Ministero non ha inteso approfittare dell'occasione per mettere la Commissione di fronte ad un problema nuovo: credo che tutti gli oratori abbiano dato atto che il problema degli esoneri già esisteva. È difficile per il Governo prendere un atteggiamento di fronte ad una proposta con la quale si concede un miglioramento alle pensioni più elevate, mentre non si fa niente per quelle basse. Debbo far rilevare al senatore Fiore che neppure col suo emendamento si riuscirebbe a fare qualcosa per le pensioni più basse: se il suo emendamento portasse come conseguenza una rettifica in aumento per le pensioni inferiori, allora si potrebbe prenderlo in considerazione.

Naturalmente se il Governo ha ritenuto di sottoporre alla Commissione questa via di soluzione del problema degli esoneri, ciò è avvenuto in considerazione delle difficoltà che si potrebbero incontrare seguendo altre vie. Sia dato atto al Governo di aver richiamato la attenzione sulla necessità fondamentale di attuare il principio della solidarietà fra tutte le categorie di lavoratori, sopprimendo la facoltà di consentire esoneri alle aziende, che sono estremamente pericolosi. Se poi da parte della Commissione, senza attendere una procedura molto più lunga di concerto fra i vari Ministeri, si dovesse giungere alla proposta di una nuova legge per integrare quello che noi stiamo oggi facendo, io mi sento disposto ad appoggiare tale iniziativa, per far sì che sia seguita la più sollecita procedura possibile.

La materia degli esoneri va tutta regolata, ed il Governo è animato dal desiderio che essa sia disciplinata secondo il principio della solidarietà.

Se, invece di accogliere gli emendamenti del Governo, la Commissione preferisce, con un voto solenne, prendere l'impegno di affrontare tutta questa materia, al Governo non resta che rimettersi alla Commissione.

10ª COMMISSIONE (Lav., emigr., prev. soc.)

85ª SEDUTA (27 febbraio 1957)

Sull'emendamento Monaldi, debbo dire che mi troverei in difficoltà a respingerlo, proprio per un senso di comprensione per le categorie più disagiate di pensionati; forse, se invece di 3 classi, se ne sopprimessero 2, mi sentirei più tranquillo.

PRESIDENTE. Passiamo allora all'esame dell'ordine del giorno presentato dal relatore senatore Vaccaro.

ZANE. È inutile dire che anch'io sono favorevole all'approvazione di questo disegno di legge. Sono parimenti favorevole all'ordine del giorno presentato dal relatore, ma avrei anche la preoccupazione di prendere in considerazione, in quest'ordine del giorno, la situazione nella quale si sono venuti a trovare gli enti di previdenza già costituiti in forza delle deroghe precedentemente concesse. Infatti mi risulta che siano in atto delle difformità in questo campo, precisamente per il trattamento integrativo. Perciò suggerirei un'aggiunta all'ordine del giorno, del seguente tenore:

«invita altresì il Governo a considerare, per gli Enti di previdenza aziendale già costituiti a norma di legge prima dell'entrata in vigore della legge 4 aprile 1952, n. 218, — ed in particolare per quelli delle Banche di interesse nazionale, — la necessità di porre detti Enti, attraverso un procedimento uniforme, su una medesima base legale e finanziaria nei confronti dell'I.N.P.S., in modo da consentire agli Enti stessi un adeguato trattamento pensionistico integrativo ai propri iscritti».

BITOSSÌ. Non posso approvare l'ordine del giorno, anche se è animato da buona volontà.

Perchè il Governo non ha accolto le domande fatte dal 1939 al 1956? Ci saranno stati motivi di carattere tecnico, economico, politico se volete. A mio avviso, si complica il problema se si approva l'ordine del giorno. O noi regoliamo definitivamente la questione in un modo che non danneggi i lavoratori; o altrimenti si prenderebbe una decisione senza averne valutate preventivamente le conseguenze.

Tutti coloro che hanno fatto la richiesta di esonero erano impegnati moralmente (anche se poi non hanno tradotto in pratica questo impegno) ad accantonare contributi più alti di quelli imposti dalla legge sulla previdenza sociale, per dare una pensione più alta ai propri lavoratori. Se oggi si dà la facoltà di negare l'autorizzazione che queste aziende attendono da 10-15 anni, il datore di lavoro si può rimangiare questa sua decisione. Invece chi ha fatto la richiesta dev'essere obbligato ad accordare un trattamento superiore a quello obbligatorio per legge.

Perciò, se si vota un ordine del giorno, questo dovrebbe suonare invito al Governo a riordinare il più rapidamente possibile questa materia, presentando un disegno di legge al riguardo. Ma non mettiamo il carro avanti ai buoi. Lasciamo che il problema sia affrontato dopo una sufficiente ponderazione. Abbiamo sentito che c'è molta confusione e dobbiamo chiedere al Governo di affrontare al più presto questa materia.

PRESIDENTE. Mi pare che l'ordine del giorno presentato dal relatore intenda impegnare il Governo a non fare più uso dei suoi poteri discrezionali da oggi in avanti per concedere esoneri. Non è detto con questo che coloro che hanno presentato già la domanda abbiano il diritto di ottenere l'esonero, perchè questo rientra nel potere discrezionale del Ministero. E su questo mi pare che siamo tutti d'accordo.

MARINA. Vorrei dire che se si vuole stabilire un divieto, il dispositivo dev'essere fissato con esattezza, perchè c'è un disordine completo.

MONALDI. Vorrei, su questo argomento, tranquillizzare i colleghi. Io avevo predisposto un ordine del giorno simile a quello che ha suggerito il senatore Bitossi, per invitare il Governo a presentare un disegno di legge che riordinasse tutta la materia: senonchè poi ho ritenuto di non presentarlo, ed ho accettato l'ordine del giorno proposto dal collega relatore. Perchè questo non può assolutamente pre-

giudicare le situazioni passate, e deve incominciare ad essere operante da oggi, per una necessità pratica: esistono delle domande (mi riferisco ad una discussione avvenuta in sede di esame della legge 218 nel 1952: anche allora esistevano delle domande), ed appena presentata la domanda l'azienda ha diritto di non pagare i contributi e di cominciare a regolare per proprio conto l'ordinamento previdenziale. È ovvio che se le aziende hanno adottato disposizioni in questo senso, il Governo non può ignorarlo. Il nostro ordine del giorno impegna il Governo per il futuro, e lo impegna ad esaminare accuratamente le domande giacenti. Perciò noi dovremmo approvarlo.

BITOSSÌ. Le dichiarazioni del senatore Monaldi non mi hanno tranquillizzato. Siamo già in una situazione di questo genere, ed il senatore Restagno, che è competente della materia, può darmene atto: varie banche che hanno fatto la richiesta di esonero sono state autorizzate, e perciò sono in ordine con la legge. Altre banche hanno fatto la domanda e, valendosi degli articoli 28-32 del decreto del 1939, hanno sospeso il versamento dei contributi. Queste banche avrebbero potuto considerare la propria Cassa autonoma come integrativa dell'assicurazione generale obbligatoria. Invece alcuni istituti (il Banco di San Paolo e il Monte dei Paschi) vogliono avere la garanzia che la nuova cassa dei propri dipendenti sarà sostitutiva e non integrativa della Previdenza sociale: da qui ha preso origine il disegno di legge presentato alla Camera dei deputati dall'onorevole Rapelli, riguardante l'esonero per il Monte dei Paschi e per l'Istituto San Paolo: e se questi istituti non riescono ad ottenere ciò che chiedono nel suddetto modo, non daranno più l'assistenza integrativa ai propri dipendenti.

Io non voglio entrare nell'ordine di idee a cui si ispira la proposta dell'onorevole Rapelli; al suo posto avrei presentato un disegno di legge che prevedesse, fin d'ora, la misura delle pensioni che si vogliono corrispondere ai dipendenti, perchè il distacco dalla previdenza sociale, senza sapere a quanto ammonteranno le pensioni autonome, non mi tranquillizza.

SABATINI, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. Lo stesso orientamento del Monte dei Paschi e del Banco di San Paolo possono averlo altre banche: o la cassa autonoma si considera come sostitutiva o altrimenti viene soppressa.

Per questo ritengo che il problema debba essere affrontato e risolto e vi prego vivamente di risolverlo.

Io accetterei l'ordine del giorno e poi farei di tutto per cercare di tutelare, in quanto possibile, i diritti acquisiti dei lavoratori.

FIORE. A me pare che dobbiamo essere tutti, indipendentemente dall'ordine del giorno, concordi nell'opporci agli esoneri. Rimanga scritto nel resoconto che tutta la Commissione è contraria agli esoneri; poi, che ci sia o non ci sia l'ordine del giorno, ha valore secondario. Mi rendo conto della preoccupazione di cui ha parlato il senatore Bitossi, ma mi rendo anche conto delle preoccupazioni di tutte le altre categorie, costituite da milioni di lavoratori che fanno capo alla Previdenza sociale. E allora, contro gli esoneri dobbiamo essere tutti unanimi. Questo è ciò che a me preme di far risultare.

SABATINI, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. Vorrei far considerare al senatore Bitossi che il problema dei trattamenti integrativi relativamente ai singoli istituti va al di là dell'azione legislativa per impegnare anche un'azione sindacale.

Il senatore Bitossi è preoccupato che le aziende, prendendo lo spunto da quest'ordine del giorno, a un certo momento vengano meno agli impegni già presi. Ma c'è anche l'azione sindacale oltre l'azione legislativa. Comunque, se possono servire al senatore Bitossi, per superare la sua preoccupazione, queste mie dichiarazioni, io dichiaro qui che il Ministero del lavoro non potrà in alcun modo assecondare un'azione di singole aziende che possa ledere i diritti già acquisiti.

PRESIDENTE. Il relatore mantiene l'ordine del giorno?

VACCARO, *relatore*. Sì, onorevole Presidente.

10ª COMMISSIONE (Lav., emigr., prev. soc.)

85ª SEDUTA (27 febbraio 1957)

PRESIDENTE. C'è poi l'aggiunta proposta dal senatore Zane: vorrei pregarlo di non insistervi, perchè riguarda un'altra questione molto grave e complessa.

SABATINI, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. Accetto l'aggiunta proposta dal senatore Zane come raccomandazione, compatibilmente con altre importanti norme che renderebbero difficile una presa di posizione immediata.

ZANE. In questo caso non insisto per la votazione.

PRESIDENTE. Metto in votazione l'ordine del giorno presentato dal senatore Vaccaro.

(È approvato).

Passiamo ora all'esame particolareggiato del disegno di legge.

L'emendamento presentato dal Governo è sostitutivo dell'articolo unico del disegno di legge. In tale emendamento si parla di tabelle A e B1. In queste tabelle il senatore Monaldi ha proposto di sopprimere le prime tre classi; ma altri colleghi hanno dichiarato di preferire la soppressione delle sole prime due classi.

MONALDI. Accetto di limitare l'emendamento alla sola soppressione delle prime due classi.

PRESIDENTE. Metto in votazione l'emendamento soppressivo presentato dal senatore Monaldi.

(È approvato).

Le tabelle A e B1, con la soppressione testè approvata, risultano pertanto così redatte:

TABELLA A.

CONTRIBUTI DOVUTI PER GLI ASSICURATI PER OGNI MESE DI LAVORO

Classi di contribuzione	RETRIBUZIONI MENSILI		Per le assicurazioni obbligatorie			Per l'as- sistenza agli orfa- ni dei la- vadoratori	In com- plesso
			Invali- dità, vec- chiaia e superstiti	Tuber- colosi	Disoccu- pazione		
1ª	fino a L.	27.300	44	8	8	4	64
2ª	oltre L.	27.300 » » » 33.800	56	8	8	4	76
3ª	» »	33.800 » » » 41.200	66	8	10	8	92
4ª	» »	41.200 » » » 49.400	78	8	10	8	104
5ª	» »	49.400 » » » 58.500	92	10	10	8	120
6ª	» »	58.500 » » » 68.500	108	10	10	8	136
7ª	» »	68.500 » » » 79.300	126	12	12	8	158
8ª	» »	79.300 » » » 91.400	144	12	12	8	176
9ª	» »	91.400 » » » 105.000	160	12	12	12	196
10ª	» »	105.000 » » » 120.000	178	14	14	12	218
11ª	» »	120.000 » » » 135.000	200	14	14	12	240
12ª	» »	135.000 » » » 150.000	220	14	14	12	260
13ª	» »	150.000 » » » 165.000	240	14	14	12	280
14ª	» »	165.000 » » » 180.000	260	14	14	12	300
15ª	» »	180.000 » » » 195.000	280	16	16	14	326
16ª	» »	195.000 » » » 210.000	300	16	16	14	346
17ª	» »	210.000 » » » 230.000	320	16	16	14	366
18ª	» »	230.000 » » » 250.000	340	16	16	16	388
19ª	» »	250.000 » » » 275.000	365	16	16	16	423
20ª	» »	275.000 » » » 300.000	390	16	16	16	438
21ª	» »	300.000	420	16	16	16	468

TABELLA B.

CONTRIBUTI DOVUTI PER GLI ASSICURATI PER OGNI SETTIMANA DI LAVORO

1. — IN GENERALE, ESCLUSI GLI AGRICOLI.

Classi di contribuzione	RETRIBUZIONI SETTIMANALI		Per le assicurazioni obbligatorie			Per l'as- sistenza agli orfa- ni dei la- voratori	In com- plesso
			Invali- dità, vec- chiaia e superstiti	Tuber- colosi	Disoccu- pazione		
1ª	fino a L.	6.300	10	1	1	1	13
2ª	oltre L.	6.300 » » » 7.800	13	2	2	1	18
3ª	» »	7.800 » » » 9.500	15	2	2	2	21
4ª	» »	9.500 » » » 11.400	18	2	2	2	24
5ª	» »	11.400 » » » 13.500	21	2	2	2	27
6ª	» »	13.500 » » » 15.800	25	2	2	2	31
7ª	» »	15.800 » » » 18.300	29	3	3	2	37
8ª	» »	18.300 » » » 21.100	33	3	3	2	41
9ª	» »	21.100 » » » 24.200	37	3	3	3	46
10ª	» »	24.200 » » » 27.700	41	3	3	3	50
11ª	» »	27.700 » » » 31.200	45	4	4	3	56
12ª	» »	31.200 » » » 34.600	51	4	4	3	62
13ª	» »	34.600 » » » 38.100	55	4	4	3	66
14ª	» »	38.100 » » » 41.500	60	4	4	3	71
15ª	» »	41.500 » » » 45.000	65	4	4	3	76
16ª	» »	45.000 » » » 48.500	69	4	4	3	80
17ª	» »	48.500 » » » 53.100	74	4	4	3	85
18ª	» »	53.100 » » » 57.700	78	4	4	4	90
19ª	» »	57.700 » » » 63.500	84	4	4	4	96
20ª	» »	63.500 » » » 69.200	90	4	4	4	102
21ª	» »	69.200	97	4	4	4	109

10^a COMMISSIONE (Lav., emigr., prev. soc.)85^a SEDUTA (27 febbraio 1957)

Metto ora in votazione il primo comma dell'articolo, secondo il testo del Governo. Esso dice: « Le tabelle A e B1, allegate alla legge 4 aprile 1952, n. 218, sono sostituite dalle tabelle A e B1 allegate alla presente legge ».

(È approvato).

Rileggo il secondo comma:

« Ai soli effetti dei versamenti di contributi volontari nelle assicurazioni obbligatorie per la invalidità, la vecchiaia ed i superstiti e per la tubercolosi è considerata classe massima di contribuzione la classe 13^a delle tabelle di cui al precedente comma ».

Per effetto dell'emendamento apportato alle tabelle su proposta del senatore Monaldi, le parole: « classe 13^a » dovranno essere sostituite con: « classe 11^a ».

Metto in votazione questo comma così modificato.

(È approvato).

BITOSSI. Chiedo la soppressione dell'ultimo comma del testo del Governo.

PRESIDENTE. Dopo l'approvazione dell'ordine del giorno del relatore, il Governo non insiste sull'ultimo comma del suo emendamento.

Resta l'emendamento presentato dal senatore Fiore, che è così concepito:

« È abrogato l'articolo 11 della legge 4 aprile 1952, n. 218 ».

ANGELINI. Dichiaro di votare contro l'emendamento Fiore, in quanto non risolve il problema che si propone. Infatti circa l'85 per cento degli attuali pensionati percepiscono le pensioni minime: 3.500 e 5.000 lire. Anche se accettassimo l'emendamento Fiore, noi sappiamo che questa situazione non si modificherebbe perchè le pensioni minime, in generale, sono sempre liquidate in misura superiore a quanto spetterebbe in base ai contributi. Perciò l'emendamento Fiore non porterebbe alcun beneficio effettivo alle categorie in vista delle quali è stato presentato l'ordine del giorno.

VACCARO, *relatore*. Sono contrario all'emendamento.

SABATINI, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. Anche il Governo è contrario.

FIORE. Insisto sull'emendamento, anche perchè il senatore Angelini ha portato delle cifre cervelotiche, parlando di un 85 per cento di pensionati con pensione minima, il che è assurdo se si riflette che i pensionati della Previdenza sociale, dalle ultime statistiche, risultano essere circa tre milioni.

MARINA. Voterò contro l'emendamento in quanto la proporzione dell'80 per cento fra pensione e retribuzione ha una giustificazione logica indipendentemente dall'ammontare delle paghe; conseguentemente è un principio che non si deve vulnerare: anzi l'80 per cento rappresenta già un limite altissimo.

BITOSSI. Per evitare ciò che ha prospettato il senatore Monaldi, cioè che vi sia qualcuno che possa percepire anche 300.000 lire di pensione al mese, la soppressione del massimale dovrebbe valere solo per le prime 11 classi di contribuzione.

PRESIDENTE. Allora l'emendamento dovrebbe suonare così:

« L'articolo 11 della legge 4 aprile 1952, numero 218, è sostituito dal seguente:

” Per le classi di contribuzione superiore alla 11^a, l'ammontare annuo della pensione integrata non può superare l'80 per cento della retribuzione media assoggettata a contributo nell'ultimo quinquennio di assicurazione ” ».

Lo metto in votazione.

(Non è approvato).

Metto in votazione, nel suo complesso, l'articolo unico del disegno di legge, risultante dai due commi già approvati, con le annesse tabelle A e B1.

(È approvato).

La seduta termina alle ore 12,35.

Dott. MARTO CARONI

Direttore dell'Ufficio delle Commissioni parlamentari.